

TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE (*Bundesverfassungsgericht*)

Il diritto dello stato delle persone deve ammettere una maggiore registrazione sessuale esplicita

Comunicato stampa n. 95/2017 dell'8 novembre 2107

Ordinanza del 10 ottobre 2017

1 BvR 2019/16

Le disposizioni del diritto dello stato delle persone non sono compatibili con i principi costituzionali, là dove il § 22, comma 3, della legge sullo stato delle persone (*PStG*), oltre all'iscrizione "femminile" o "maschile" non offre alcuna terza possibilità di iscrivere esplicitamente un sesso. Questo ha deciso il *BVerfG* con la sua ordinanza pubblicata oggi. Il diritto generale della personalità (art. 2, comma 1 in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, *GG*¹) tutela anche l'identità sessuale di coloro che non si riconoscono in via duratura, né nel sesso maschile, né in quello femminile. Inoltre il diritto sullo stato delle persone vigente contrasta anche col divieto di discriminazione (art.3, comma 3, *GG*), in quanto viene esclusa l'iscrizione di un sesso diverso dal "maschile" o dal "femminile". Il legislatore deve approvare entro il 31 dicembre 2018 una nuova disciplina. I tribunali e le autorità amministrative possono non applicare più le norme in questione, ove queste pongono un obbligo di indicazione del sesso per persone il cui sviluppo sessuale presenta varianti nei confronti di uno sviluppo sessuale femminile o maschile, e che perciò non si annoverano in modo durevole, né al sesso maschile, né al sesso femminile.

Svolgimento del fatto:

La persona ricorrente chiedeva all'ufficio di stato civile competente la legittimazione della sua annotazione di nascita e la richiesta che doveva essere inserita l'indicazione "*intra/diverso* ", e in via subordinata "*diverso*". L'ufficio di stato civile respingeva la richiesta, con riferimento al fatto che, secondo il diritto tedesco sullo stato delle persone, un bambino deve essere iscritto nel registro delle nascite o col sesso femminile, o col sesso maschile, ovvero - se questo non è possibile - il sesso non può essere stabilito (§ 21, comma 1, n.3; § 22, comma 3, *PStG*). L'azione proposta in merito dinanzi al tribunale di prima istanza (

¹ *Grundgesetz*, Legge Fondamentale (Costituzione); n.d.trad.

Amtsgericht) competente veniva rigettata; l'impugnazione proposta rimaneva senza esito. Col suo ricorso costituzionale la persona ricorrente denuncia, in particolare, una lesione del suo diritto di personalità generale (art.2, comma 1,, in combinato disposto con l'art.1, comma 1, GG) e una discriminazione sulla base del sesso (art. 3, comma 3, parte 1, GG).

Argomentazioni essenziali del Senato:

1.a) Il diritto generale della personalità tutela anche l'identità sessuale, che di regola è un aspetto costitutivo della propria personalità. L'attribuzione ad un sesso conferisce un preminente rilievo per l'identità individuale; essa assume tipicamente un ruolo chiave, sia nell'auto – comprensione di una persona, sia quando la persona in questione viene percepita da altri. Al riguardo viene anche tutelata l'identità sessuale di una persona, che non sia da ascrivere, né al sesso maschile, né al sesso femminile.

b) Questo diritto viene violato secondo il diritto della personalità vigente. Il diritto della personalità comporta un'iscrizione del sesso, ma non consente al ricorrente alcuna pretesa che corrisponda alla sua identità sessuale. Anche attraverso la scelta della variante legislativa “ indicazione mancante” non si può ritenere che il ricorrente non si consideri come privo di sesso ed abbia, secondo la propria sensazione, un sesso diverso da quello maschile o femminile.

In tal modo vengono messi in pericolo in modo specifico lo sviluppo autodeterminato e la tutela della personalità. Lo stato delle persone non è una qualità marginale, ma è, secondo la legge, la “posizione di una persona all'interno dell'ordinamento giuridico”. Lo stato delle persone definisce nei punti centrali l'identità giuridicamente rilevante di una persona. Il rifiuto del riconoscimento, da parte del diritto dello stato delle persone, dell'identità sessuale mette in pericolo, già di per sé, lo sviluppo autodeterminato.

c) L'ingerenza nel diritto fondamentale non è giuridicamente consentita sotto il profilo giuridico-costituzionale. La Legge Fondamentale non impone di disciplinare esclusivamente in modo binario, riguardo al sesso, lo stato delle persone. Non è neppure obbligatorio disciplinare il sesso come aspetto dello stato delle persone, né vi è contrarietà al riconoscimento, da parte del diritto dello stato delle persone, ad una ulteriore identità sessuale, al di là del sesso femminile e maschile.

Che nel vigente diritto dello stato delle persone non esista alcuna possibilità di ammettere positivamente un terzo sesso non può giustificarsi con gli interessi di terzi. Attraverso la mera apertura della possibilità di un'ulteriore iscrizione di sesso non viene costretto nessuno ad iscriversi a questo ulteriore sesso. In caso contrario, in un sistema giuridico che prevede l'attribuzione di sesso, devono essere mantenute le possibilità attualmente esistenti per le persone con varianti nello sviluppo sessuale di registrarsi con indicazione di sesso femminile o maschile o senza indicazione di sesso. Anche un costo burocratico o finanziario o interessi ordinamentali dello stato non consentono di respingere la giustificazione di una possibilità di una più ampia iscrizione unitaria. Dovrebbe essere ammessa una certa maggiore spesa. Un diritto all'iscrizione di stato delle persone di qualsiasi caratteristica identitaria, che abbia riferimento al sesso, non è in contrasto col diritto generale della personalità. Rendere possibile l'iscrizione esplicita di un ulteriore sesso sotto una terza indicazione unitaria non contrasta con alcun problema di concetti dell'ordinamento, che comunque non si pongono secondo il diritto vigente. Ciò perché nel caso dell'ammessa possibilità di un'ulteriore esplicita iscrizione di sesso devono essere risolte le stesse questioni che si pongono nella possibile non iscrizione del sesso secondo l'attuale sistema giuridico.

2. Inoltre il § 21 n.3, in collegato disposto col § 22, comma 3, *PStG*, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 3, I parte, *GG*. Secondo questo il sesso non può, in principio, essere assunto come punto di riferimento per una differenza giuridica di trattamento. Al riguardo, l'art.3, comma 3, parte I, *GG* tutela le persone anche da discriminazioni che non siano da ascrivere al sesso maschile o femminile. Ciò perché scopo dell'art. 21, comma 3, *GG* è quello di proteggere da pregiudizi gli appartenenti a gruppi strutturalmente esposti a discriminazioni. Il § 21, comma 1, n.3, in collegato disposto col § 22, comma 3, *PStG* pregiudica, però, persone che non sono di sesso maschile o femminile a causa del loro sesso, perché esse, al contrario di uomini e donne, non possono essere registrate in conformità al loro sesso.

3. Le violazioni costituzionali conducono alla dichiarazione del contrasto del § 21, comma 1, n.3, in collegamento col § 22, comma 3, *PStG* con la Legge Fondamentale, perché sono offerte al legislatore più possibilità di evitare le violazioni costituzionali. Così, il legislatore potrebbe rinunciare in via generale ad una registrazione di sesso nell'ambito del diritto dello stato delle persone. Ma esso può, invece, creare la possibilità per le persone interessate di scegliere un'ulteriore

indicazione esplicita di un sesso, che non sia maschile o femminile. Al riguardo il legislatore non è limitato alla scelta di una delle indicazioni proposte dal soggetto attore nel procedimento dinanzi al giudice competente.

(Traduzione di Enrico Altieri)